

SENT. 393/2019

521(1.3)3/2(1)	
REPUBBLICA ITALIANA	
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
LA CORTE DEI CONTI	
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
composta dai magistrati:	
Dott. Luciano CALAMARO Presidente	
Dott. Domenico GUZZI Consigliere	
Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore	
Dott.ssa Valeria FRANCHI Consigliere	
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA I Referendario	
pronuncia la seguente	
SENTENZA	
sull'appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 53631	
del registro di segreteria	
<u>avverso</u>	
la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata n. 43/2017,	
depositata il 9/5/2017	
promosso da:	
PROCURA REGIONALE presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione	
Basilicata della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale pro	
tempore	
nei confronti di:	
1) BALDASSARRE VINCENZO, nato a San Chirico Nuovo (PZ) il	
01.01.1958 c.f. BLDVCN58A01H795V,	

SENT. 393/2019	
2) MAGGIO MICHELE, nato a San Chirico Nuovo (PZ) il 10.9.1964,	
c.f. MGGMHL64P10H795T,	
3) LIOI NICOLA, nato a San Chirico Nuovo (PZ) il 7.4.1969, c.f.	
LIONCL69D07H795Q,	
4) MILANO NICOLA, nato a Tricarico (MT) il 29.3.1979, c.f.	
MLNNCL79C29L418Q,	
5) D'ANZI SILVIA ANTONIA, nata a Tricarico (MT) il giorno	
08.4.1980, c.f. DNZSVN80D48L418R,	
6) BONELLI DOMENICO, nato a San Chirico Nuovo (PZ) il	
24.11.1960, c.f. BNLDNC60S24H795W,	
7) PADULA VITANTONIO , nato il 22.12.1981 a Tricarico (MT), c.f.	
PDLVNT81T22L418V,	
8) GRAVINO MICHELE, nato il 9.2.1980 a Tricarico (MT), c.f.	
GRVMHL80B09L418G,	
9) AMATI VITO NICOLA, nato a San Chirico Nuovo (PZ) il	
16.10.1948, c.f. MTAVNC48R16H795M,	
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Napoli, elettivamente	
domiciliati in Roma, viale G. Mazzini, n. 145, presso lo studio	
dell'Avv. Giuseppe Tepedino	
10) nonché nei confronti di DE CANIO Franco Gino , nato il 30/06/1957	
a San Chirico Nuovo, c.f. DCNFNC57H3OH795N, rappresentato e	
difeso nel primo grado di giudizio dall'Avv. Michele Napoli,	
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla Via	
Appia, n. 21.	
UDITI, nell'udienza del 26 settembre 2019, il relatore, Cons. Roberto Rizzi,	
2	

SENT. 393/2019	
ed il Pubblico Ministero appellante, nella persona del Vice Procuratore	
Generale Donato Luciano.	
FATTO	
Con sentenza n. 43/2017 del 9/5/2017, la Sezione Giurisdizionale per la	
Regione Basilicata definiva il giudizio promosso dalla Procura regionale nei	
confronti di, AMATI Vito Nicola, BALDASSARRE Vincenzo, MAGGIO	
Michele, LIOI Nicola, MILANO Nicola, D'ANZI Silvia Antonia, BONELLI	
Domenico, DE CANIO Franco Gino, PADULA Vitantonio, GRAVINO	
Michele, rispettivamente, esponente dell'Ufficio Tecnico del Comune di San	
Chirico Nuovo, il primo, e membri della Giunta del medesimo Comune, i	
rimanenti, per un danno di € 42.690,00, disomogeneamente ripartito (50% al	
dipendente comunale ed il residuo 50% ai membri della giunta, in misure	
differenziate in base al periodo di permanenza nella carica), connesso alla	
mancata assunzione di iniziative per la riscossione di canoni enfiteutici relativi	
a terreni di proprietà comunale, dovuti per il quinquennio 2005/2009 e ritenuti	
non più riscuotibili per intervenuta prescrizione del relativo diritto.	
Più in dettaglio, il giudice di prime cure, dopo aver, d'ufficio, esaminato	
l'evocazione, nel corso dell'udienza, di una causa petendi più articolata di	
quella prospettata nell'atto di citazione (avendo, il Pubblico ministero, fatto	
riferimento, oltre alla omessa attivazione delle procedure di riscossione dei	
canoni da parte dell'addetto all'Ufficio Tecnico ed alla omessa vigilanza da	
parte degli amministratori in ordine all'esatto adempimento delle direttive	
impartite al funzionario, anche al comportamento elusivo riconducibile ai	
convenuti, in punto di mancata pretesa dell'esatta esecuzione della prestazione	
contrattuale gravante sul professionista esterno) e concluso per	

	SENT. 393/2019	
1	l'inammissibilità della porzione di domanda qualificabile come nuova,	
а	assolveva tutti i convenuti per carenza del requisito della colpa grave.	
A	Al riguardo, rilevava che la causa della mancata attivazione delle procedure	
C	di riscossione dei canoni non dipendeva da inerzia del competente ufficio	
C	dell'ente locale, bensì dall'indisponibilità per il Comune di essenziali dati che	
а	avrebbero dovuti essere forniti dal professionista esterno, incaricato a quello	
S	specifico fine.	
A	Avverso tale sentenza, proponeva appello la Procura regionale contestando il	
r	rilievo esimente attribuito all'inesatta esecuzione della prestazione del	
r	professionista esterno, incaricato di attività ancillari a quelle proprie	
C	dell'amministrazione comunale.	
S	Secondo l'appellante, era configurabile la responsabilità amministrativa in	
C	capo a coloro che non si erano adoperati per la riscossione dei canoni di natura	
6	enfiteutica, omettendo di porre in essere ogni tipo di iniziativa (di impulso, di	
a	accertamento, di contestazione e di esecuzione) utile al conseguimento della	
r	risorsa di competenza dell'ente.	
(Con il secondo motivo, censurava l'erroneità della decisione nella parte in cui	
ϵ	erano state ritenute non determinanti - sotto il profilo dell'antigiuridicità, della	
C	colpa grave e del nesso causale - le condotte omissive (omessa	
11	"implementazione" di procedure tese all'esazione del canone) degli	
a	amministratori e del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, i quali, con	
1	le delibere di giunta n. 60 del 20/07/2006 e n. 61 del 03/08/2006, avevano	
r	manifestato piena consapevolezza della doverosità di agire per pervenire alla	
r	riscossione dei canoni e, a distanza di poco meno di due anni (cfr. nota del	
9	9/3/2008 del professionista esterno), disponevano di elementi di conoscenza	
	4	

SENT. 393/2019	
che avrebbero consentito, una volta determinata la misura del canone, di	
procedere alla riscossione, impedendo che i crediti si estinguessero per	
prescrizione.	
Infine, si doleva dell'insufficiente motivazione in ordine all'insussistenza del	
requisito della colpa grave.	
Chiedeva, conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza, in via	
principale, la condanna degli appellati al pagamento in favore del Comune di	
San Chirico Nuovo dell'importo complessivo di € 42.690,00, pari alle somme	
non riscosse oramai prescritte da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e	
degli interessi legali, da ripartirsi, nel seguente modo: € 21.345,00, pari al	
50%, al responsabile dell'Ufficio tecnico AMATI Vito Nicola, destinatario	
delle direttive impartite con la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 2006, €	
21.345,00, pari al restante 50%, agli amministratori in ragione del periodo del	
loro mandato e, quindi, € 10.672,50, pari al 25%, in parti uguali, ai signori	
BALDASSARRE Vincenzo e LIOI Nicola, € 6.403,50, pari al 15%, in parti	
uguali ai signori DE CANIO Franco Gino, GRAVINO Michele, PADULA	
Vitantonio e BONELLI Domenico, ed infine € 4.269,00, pari al 10%, in parti	
uguali, ai signori D'ANZI Silvia Antonia, MAGGIO Michele e MILANO	
Nicola.	
Con memoria depositata in data 16/9/2019, gli appellati (ad eccezione di DE	
CANIO Franco Gino), prioritariamente, evidenziavano che AMATI Vito	
Nicola era stato erroneamente qualificato come responsabile dell'Ufficio	
tecnico comunale, essendo stato solo assegnato a quell'ufficio, con il compito	
di sostituzione del responsabile in caso di sua assenza.	
Rilevavano poi che, per l'estrema complessità della materia, vi era incertezza	
5	

SENT. 393/2019	
sulla esistenza e consistenza dei debiti dei conduttori dei terreni civici ed	
incertezze sulla individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dei canoni.	
Chiedevano, pertanto, la conferma dell'assoluzione.	
All'udienza del 26/9/2019, il rappresentante della Procura generale enunciava	
le conclusioni, svolgendone i motivi.	
La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
DIRITTO	
L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.	
Il rigetto della domanda in primo grado è scaturito dal rilievo scriminante	
attribuito al parziale inadempimento del professionista esterno cui erano stati	
demandati compiti propedeutici alla riscossione.	
Costituisce circostanza incontroversa che la riscossione dei canoni necessitava	
di un articolato lavoro preparatorio, destinato a creare la mappatura dei terreni	
allodiali e civici e l'individuazione dei soggetti utilizzatori delle medesime	
aree.	
E ciò all'esito della constatazione che le incombenze afferenti alla	
problematica dei terreni comunali gravati da usi civici non potevano essere	
portate a termine dallo «Ufficio tecnico comunale nella persona del Geom.	
Vito Nicola AMATI» - cui era stata conferita specifica investitura con la	
deliberazione di Giunta n. 73 del 14/12/2004 (cfr. premesse della	
Deliberazione della Giunta n. 60 del 20/7/2006) -, a causa degli ulteriori,	
gravosi compiti d'istituto.	
A tal fine, la Giunta comunale, con deliberazione n. 60 del 20/7/2006 aveva	
demandato al «Responsabile del Servizio Geom. Vito Nicola AMATI ogni utile	
e necessaria iniziativa di valutazione» per affidare ad un esperto esterno	
6	

SENT. 39	3/2019
l'incarico professionale di svolgere i necessari approfondimenti.	
Con la successiva determinazione n. 61 del 3/8/2006, il medesimo orga	no, nel
modulare la misura del canone di natura enfiteutica, stabiliva di affidare	e ad un
esperto in materia l'incarico professionale per il censimento della	e terre
comunali e civiche ricadenti nel territorio di San Chirico Nuovo, costi	tuzione
dello stato generale delle Ditte enfiteutiche e degli arbitrari occu	patori,
aggiornamento ed emissione del ruolo di riscossione dei canoni, proce	dure di
affrancazione dei livelli».	
Nella dichiarata veste di «Responsabile del servizio» AMATI, dop	oo aver
predisposto l'avviso pubblico per l'individuazione del professionista e	esterno,
con determinazione n. 60 del 12/9/2006, conferiva l'incarico (sebl	bene il
disciplinare sia stato, poi, sottoscritto da altro soggetto, il Respon	nsabile
dell'Ufficio Tecnico, Arch. Lo Tito).	
In parziale ottemperanza all'incarico ricevuto, il professionista esterno,	in data
9/3/2008, trasmetteva al Comune l'elenco delle particelle ricader	nti nel
territorio comunale gravate da canone di natura enfiteutica, distinto in	terreni
allodiali ex civici (superfice di 592,9073 ettari) e terreni civici arbitraria	amente
occupati (superficie di 15,610 ettari).	
Evidenziava, altresì, che si sarebbe potuto procedere alla stampa ed invi	o delle
richieste di pagamento dei canoni dovuti dagli occupanti, dopo che il C	omune
avesse determinato la misura dei canoni.	
Sennonché, pur mancando gli ulteriori apporti collaborativi	che il
professionista esterno si era impegnato a fornire (condizione, peraltro,	di non
difficile prevedibilità atteso il tenore della nota del 9/3/2008 con	cui il
professionista rappresentava al Comune la possibilità di demandare,	
7	

	SENT. 393/2019	
(oneri aggiuntivi, ad una società abilitata all'accertamento ed alla riscossione	
(dei tributi locali talune delle incombenze affidategli e non ancora espletate), il	
(Comune è rimasto totalmente inerte fino al dicembre 2013, momento in cui (a	
1	fronte della richiesta di pagamento delle competenze da parte del medesimo	
1	professionista e contestuale segnalazione, da parte di quest'ultimo, del ritardo	
1	nella riscossione dei canoni) sono seguite iniziative gestorie per avvalersi di	
1	un diverso perito demaniale.	
]	In proposito, occorre considerare che il mancato ausilio atteso dal	
1	professionista esterno, non immunizza gli operatori comunali dalle	
1	responsabilità rivenienti dall'omesso compimento di attività che quell'ausilio	
6	esterno avrebbe dovuto agevolare.	
]	In altri termini, il ricorso ad apporti esterni non comporta una completa ed	
i	irreversibile abdicazione alle pertinenti funzioni pubbliche che, quindi,	
1	rimangono intestate al soggetto pubblico e, con esse, le pertinenti	
1	responsabilità amministrative.	
]	Nella vicenda in esame, non v'è dubbio, che l'incarico non sia stato	
i	integralmente espletato dal professionista esterno incaricato.	
ŗ	Tuttavia, la sussistenza di stingenti limiti temporali al compimento di attività,	
1	unita alla velata ma chiaramente percepibile manifestazione di indisponibilità	
(del professionista ad occuparsi delle successive fasi della procedura,	
i	imponeva al Comune di attivarsi per scongiurare il maturare della prescrizione	
6	e, in definitiva, per evitare la perdita del credito.	
	Infatti, pur avendo conferito specifico incarico ad un soggetto esterno, non era	
	certamente precluso al Comune compiere le attività esternalizzate o,	
	quantomeno, provvedervi in parte direttamente, per evitare il maturare della	
	8	

SENT. 393/2019	
prescrizione sui canoni relativi alle annualità più remote.	
E ciò tanto più che vi erano non ignorabili segnali circa il fatto che l'apporto	
collaborativo del professionista esterno difficilmente sarebbe stato esitato nei	
termini attesi.	
Per tale ragione, il parziale inadempimento da parte del professionista non può	
valere ad escludere la colpa grave del soggetto che, pur non rivestendo la	
qualifica di responsabile dell'Ufficio Tecnico (cfr. nota del Sindaco del	
4/2/1999, prot. n. 344, allegata alla memoria di costituzione dell'AMATI nel	
giudizio di primo grado), risulta essere stato, per l'intero periodo in cui la	
vicenda si è articolata, il referente per le questioni riguardanti i canoni di	
natura enfiteutica, in forza di un'espressa investitura conferitagli dalla Giunta	
comunale (cfr. deliberazione n. 60 del 20/7/2006) in continuità con i compiti	
affidatigli dal medesimo organo con la deliberazione n. 73 del 14/12/2004.	
Poiché non è contestata la misura dei crediti per canoni di natura enfiteutica	
irrimediabilmente persi a causa della maturata prescrizione (€ 42.690,00),	
deve ritenersi che il Comune d San Chirico Nuovo abbia patito un danno	
erariale di corrispondente entità.	
Detto danno appare causalmente riconducibile, in parte, alla condotta	
omissiva dell'AMATI Vito Vittorio, cui competeva l'assunzione di pertinenti	
iniziative per pervenire alla sollecita riscossione dei canoni e, in parte, alla	
condotta, sempre di natura omissiva, dei membri della Giunta che hanno	
mancato di monitorare l'andamento dell'attività istituzionale destinata a	
portare entrate per l'ente.	
Quanto alla distribuzione della pertinente responsabilità, corretta appare la	
parametrazione originariamente compiuta dalla Procura regionale e ribadita in	
9	

SENT. 393/2019	
sede di gravame.	
La maggior quota di responsabilità (50%) pari ad € 21.345,00, deve essere	
imputata ad AMATI Vito Nicola, dipendente comunale onerato dei compiti	
riguardanti la vicenda. La residua quota (50%) deve essere disomogeneamente	
distribuita tra i membri della Giunta, tenendo conto del periodo di permanenza	
in carica nel periodo di riferimento e, pertanto:	
la porzione del 25%, pari ad € 10.672,50, deve essere divisa in parti uguali tra	
BALDASSARRE Vincenzo e LIOI Nicola (€ 5.336,25 ciascuno);	
la porzione del 15%, pari ad € 6.403,50, deve essere divisa in parti uguali tra	
DE CANIO Franco Gino, GRAVINO Michele, PADULA Vitantonio e	
BONELLI Domenico (€ 1.600,87 ciascuno);	
la porzione del 10%, pari ad € 4.269,00, deve essere divisa in parti uguali tra	
D'ANZI Silvia Antonia, MAGGIO Michele e MILANO Nicola (€ 1.423,00).	
In definitiva, in accoglimento dell'appello della Procura regionale, la sentenza	
deve essere riformata e, conseguentemente, in accoglimento della domanda	
formulata nell'atto di citazione, devono essere condannati al pagamento, in	
favore del Comune di San Chirico Nuovo:	
AMATI Vito Nicola ad € 21.345,00	
BALDASSARRE Vincenzo ad € 5.336,25	
LIOI Nicola ad € 5.336,25;	
DE CANIO Franco Gino ad € 1.600,87;	
GRAVINO Michele ad € 1.600,87;	
PADULA Vitantonio ad € 1.600,87;	
BONELLI Domenico ad € 1.600,87;	
D'ANZI Silvia Antonia ad € 1.423,00;	
10	

SENT. 393/2019	
MAGGIO Michele ad € 1.423,00;	
MILANO Nicola ad € 1.423,00	
somme da incrementare della rivalutazione monetaria nel frattempo	
intervenuta, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT,	
adottando un criterio equitativo, improntato a semplicità e favorevole agli	
appellati, dalla data del 1/1/2010 e fino alla pubblicazione della presente	
sentenza. Sulle somme in tal modo rivalutate andranno corrisposti gli interessi	
nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione	
e fino all'effettivo soddisfo.	
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, nella misura indicata in	
dispositivo, ponendo a carico di ciascuno la quota di 1/10.	
P.Q.M.	
La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello	
definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza della Sezione	
Giurisdizionale per la Regione Basilicata n. 43/2017, depositata il 9/5/2017,	
condanna al pagamento, in favore del Comune di San Chirico Nuovo:	
AMATI Vito Nicola ad € 21.345,00	
BALDASSARRE Vincenzo ad € 5.336,25	
LIOI Nicola ad € 5.336,25;	
DE CANIO Franco Gino ad € 1.600,87;	
GRAVINO Michele ad € 1.600,87;	
PADULA Vitantonio ad € 1.600,87;	
BONELLI Domenico ad € 1.600,87;	
D'ANZI Silvia Antonia ad € 1.423,00;	
MAGGIO Michele ad € 1.423,00;	

SENT. 393/201	9
MILANO Nicola ad € 1.423,00	
somme da incrementare della rivalutazione monetaria ed interessi nei termi	ni
di cui in motivazione.	
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per il doppio grado, nel	la
misura di € 1.186,44 (Millecentottantasei/44).	
ponendo a carico di ciascuno la quota di 1/10.	
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 26 settembre e 22 ottob	re
2019.	
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
Dott. Roberto Rizzi Dott. Luciano Calamaro	
F.to Roberto Rizzi F.to Luciano Calamaro	
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 13.NOV.2019	
IL DIRIGENTE	
Dr.ssa Sabina Rago	
F.to Sabina Rago	
12	